CASSE EDILI smart

MUT: CIRCOLARE 22/2025 Accordo 4 luglio 2025, FONDO FAQS, RINNOVO CONTRATTO 8 OTTOBRE.

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica
Sede Operativa di Rovigo
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

ZUCCHETTI

SOMMARIO

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 22/2025 ACCORDO 4 LUGLIO 2025 3

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 17/2025 DEL 21/05/2025 ACCORDO ARTIGIANATO ALLEGATO G 6

RINNOVO CONTRATTO 8 OTTOBRE 2025 7

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 22/2025 ACCORDO 4 LUGLIO 2025

Il modello MUT è stato adeguato alla Circolare 22/2025 Accordo 4 luglio 2025 e alla successiva circolare n. 32, che ne ha prorogato la decorrenza ad ottobre 2025.
Sono stata apportate le seguenti modifiche:

LAVORATORE / PREVIDENZA

Nella sezione del **Lavoratore /Previdenza** è stata aggiunta la casella "***Importo.Art.3 Accordo 04/07/25***" dalla competenza denunce ottobre 2025:



con la seguente nota di compilazione:

" *Importo Accordo 4 Luglio 2025 art. 3 CCNL Industria/Artigianato. Per operaio assunto dal 01/10/2025 il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o uguale a tre mesi e che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF".*

Tale casella è di **libera compilazione** da parte del consulente.

Il campo "**Importo.Art.3 Accordo 04/07/25**" è compilabile solo per gli Operai e non per gli Impiegati (viene azzerato se compilato per gli impiegati).

In ottemperanza alla normativa e ai fini di facilitarne la compilazione sono stati inseriti dei controlli di warning:

CASO 1 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E LICENZIATO

- es. dipendente assunto **il 01/10/2025 e licenziato** ad ottobre scatta il controllo se il campo "*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25*" non venga compilato

W	ER3.440.1		DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	0	Indicare l'importo da versare ai sensi dell'Accordo del 4 Luglio 2025 relativo alla Previdenza complementare per operaio cessato il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore o uguale a tre mesi.

CASO 2 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E NON LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e non licenziato scatta il controllo QUALORA il campo "*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25*" venga compilato

B	ER3.440.1		DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	5,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto dopo 01/10/2025, ma non cessato nel mese.

CASO 3 CONTRIBUZIONE AL PREVEDI

Nel caso in cui il lavoratore aderisca o versi contribuzioni al Prevedi , deve versare (come prima) il contributo contrattuale fin dal primo mese di assunzione e di conseguenza al momento del licenziamento/dimissioni entro i 3 mesi NON deve versare il "nuovo" importo dell'accordo . Il mut nel caso sia indicato l'importo nel campo accordo blocca

B	ER3.440.1		DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	10,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore aderente al Prevedi che versa Contributo Lavoratore o Quota TFR

CASO 4 DIPENDENTE IN FORZA

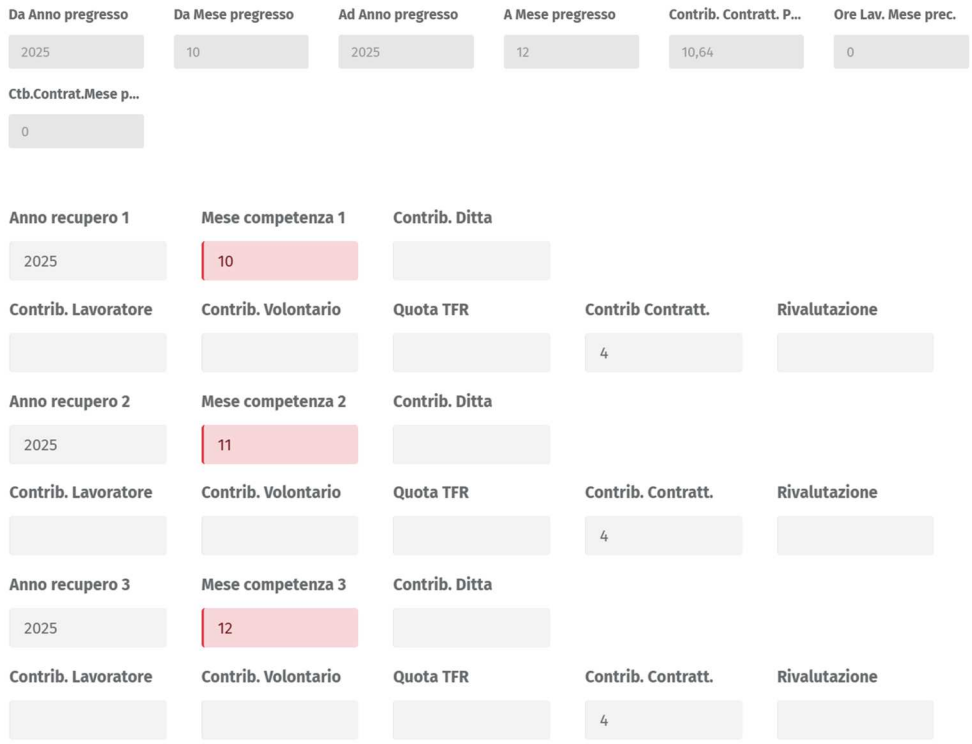
Nel caso venga indicato il contributo contrattuale per un dipendente in forza scatta il controllo "
"*Contributo Contrattuale Non Richiesto, in base Accordo 4 Luglio 2025, lavoratore assunto prima del 01/10/2025"*

B	ER3.440.1		GENOVESI GUIDO	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	100,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto prima del 01/10/2025.

CASO 5 RECUPERO CONTRIBUTO CONTRATTUALE MESE PRECEDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori che restano in forza dopo il terzo mese (a Gennaio 2026 per lavoratore assunto a Ottobre 2025) e che inizierà a versare il Contributo contrattuale dovrà versare anche i "recuperi" dei mesi precedenti dall'assunzione "distintamente" per mese di recupero nell'apposita

sezione di Recupero del Prevedi nella scheda Lavoratore.
Gli importi pregressi come indicato dalla normativa devono essere indicati per singolo mese:
2025 10
2025 11
2025 12
utilizzando i campi dei recuperi suddivisi per mensilità.
Gli importi poi vengono totalizzati nella parte superiore della videata.



RIEPILOGO

Nel **Riepilogo** è stata aggiunta la casella "***Tot. Importo Accordo Luglio 2025***" che viene calcolata in automatico.
Il Totale di Riepilogo è dato dalla sommatoria dell'"*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25"* dei singoli lavoratori e viene poi aggiunto nel Totale da Versare in Denuncia.



TRACCIATI RECORD

A tal fine sono state pubblicate le nuove Specifiche Tecniche Interfaccia Software Gestionale Cassa Edile" **Tracciato Standard specifiche 4.5.4**. adeguando i record R e T.

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 17/2025 DEL 21/05/2025 ACCORDO ARTIGIANATO ALLEGATO G

E' stato previsto il nuovo campo di gestione interattiva nel quale va indicato il contributo di 2 euro al fine di istituire il nuovo "Fondo artigiano qualificazione e sviluppo" (FAQS).
A livello dipendente è stato creato il nuovo campo "***Contributo Fondo Artigiano*** " di libera compilazione da parte del consulente.



ed è totalizzato in denuncia nel Riepilogo nel campo "***Totale Contributo Fondo Artigiano***"

Se per le ditte che hanno CCNL artigiano non viene indicato l'importo dei due euro, in denuncia esce un messaggio di avviso "*Indicare l'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS per impresa con CCNL Artigianato di 2 euro* " (che la cassa può porre come bloccante).



Viene inoltre controllato che l'importo indicato sia esattamente due euro, e non un importo maggiore o minore: "
L'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS indicato: 3 diverso dall'importo di 2 euro richiesto

W	ER3.441.1		PERSILIO FRANCOSINO	Contrib. Fondo Artig. (FAQS)	3,00	L'importo del Contributo Fondo Artgianato FAQS indicato: 3 diverso dall'importo di 2 euro richiesto
W	ER3.441.1		PERSILIO FRANCOSINO	Contrib. Fondo Artig. (FAQS)	1,00	L'importo del Contributo Fondo Artgianato FAQS indicato: 1 diverso dall'importo di 2 euro richiesto

Nel caso venga indicato per una azienda non artigiana viene emesso il messaggio

Attenzione si è indicato l'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS per impresa con CCNL diverso da Artigianato

NB: Tutti gli avvisi possono essere posti come bloccanti dalla cassa.

Tot. Contr.Fondo Ar...

A tal fine sono state pubblicate le nuove Specifiche Tecniche Interfaccia Software Gestionale Cassa Edile" Tracciato Standard specifiche 4.5.4.

RINNOVO CONTRATTO 8 OTTOBRE 2025

E' stato firmato da Ance, Aanaepa Confartigianato , CNA, FIAE, CLAAI, Legacoop , AGCI, confcooperative e dai rappresentanti FILLEA – CGIL, FILCA – CISL, FENEAL-UIL il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

1. FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

   Non è necessario fare nessuna variazione nel MUT in quanto l'aliquota della contribuzione cassa "viene passata" dal gestionale cassa al MUT.
   E' implicito che la variazione, dal 1 gennaio 2026, dovrà essere apportata nel gestionale, per le casse che hanno i gestionali Sicenew, sicetre,sice4 verranno rilasciate le opportune istruzioni.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.

11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

2. CONTRIBUZIONE APE- CIRCOLARE 40 CNCE

A partire dal 1 ottobre 2025 le singole aliquote regionali sono ridotte del 15% come da tabella allegata all'accordo.
NB. Per i valori fare riferimento normativo alla Circolare 40 CNCE.

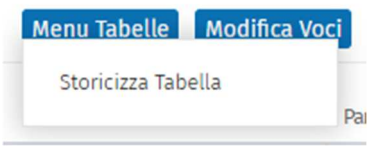
Nel MUT l'operatore deve variare la tabella PARAMETRI APE

Tabelle Parametri denuncia
PARAMETRI APE

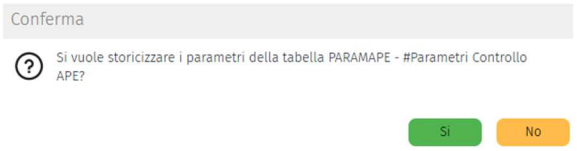
vanno variati i campi:

- PERAPE: indicando la nuova aliquota regionale contributo APE desunta dalle tabelle CNCE
- MINAPE: indicando il contributo minimo arrotondato

NB. Prima di effettuare le variazioni storiche vi consigliamo di effettuare la storicizzazione della tabella

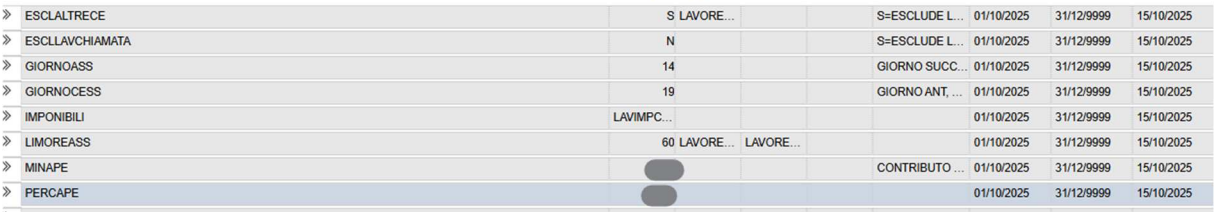








Con Mostra tutti vedo tutti i valori presenti nelle tabella, con Mostra solo Attivi:



ESCLALTRECE	S	LAVORE...			S=ESCLUDE L...	01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
ESCLLAVCHIAMATA	N				S=ESCLUDE L...	01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
GIORNOASS	14				GIORNO SUCC...	01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
GIORNOCESS	19				GIORNO ANT, ...	01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
IMPONIBILI	LAVIMPC...					01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
LIMOREASS	60	LAVORE...	LAVORE...			01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
MINAPE					CONTRIBUTO ...	01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025
PERCAPE						01/10/2025	31/12/9999	15/10/2025